

Statuto dell'Associazione Culturale "A.I.M.A."

Definizione e finalità

Art.1 - L'Associazione Culturale "A.I.M.A." associazione italo-indiana massaggio ayurvedico (di seguito semplicemente definita "Associazione"), costituita in Romagnano Sesia (NO), in via l°maggio 73, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista, nello spirito della Costituzione Italiana e delle Dichiarazioni Universali dei Diritti. Non persegue finalità di lucro.

Art.2 - Lo scopo principale dell'Associazione è quello di

- promuovere attività culturali, di ricerca, informazione, formazione e servizio nell'ambito delle filosofie e antropologie orientali e occidentali, e delle discipline psicosomatiche ed olistiche, con particolare riguardo all'ayurveda, contribuendo in tal modo alla crescita culturale, umana e civile dei propri soci;
- promuovere la conoscenza, l'informazione e l'applicazione del pensiero pacifista del Mahatma Gandhi, d'intesa con l'organizzazione internazionale "Gandhi-in-action", contribuendo a costruire un clima di pace, di tolleranza e di accoglienza reciproca fra gli individui, le culture e le nazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

I Soci

Art.3 - I soci si distinguono in "Soci fondatori", "Soci onorari" e "Soci ordinari".

Art.4 - I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci fondatori sono permanentemente esentati dal versamento della quota sociale annua.

Art.5 - La qualifica di Socio fondatore si perde solamente per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare "Soci onorari", personalità illustri nel campo della filosofia e antropologia orientale, nelle discipline psicosomatiche e olistiche, con particolare riguardo all'ayurveda. Il numero dei Soci onorari non può essere superiore a 15. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua.

Art.7 - La qualifica di Socio onorario si perde solamente per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.

Art.8 - Il numero dei Soci ordinari è illimitato. Può diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art.9 - Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.10 - Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo versamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. È fatto espresso divieto di associare in modo temporaneo. Nel caso in cui la domanda dell'aspirante Socio venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.11 - La qualifica di Socio ordinario si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo, mancato versamento della quota associativa annuale.

Art.12 - Tutti i Soci, fondatori, onorari e ordinari, hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione negli orari in cui essi sono accessibili, e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; ciò vale anche per i familiari dei Soci, purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti necessari ai Soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi direttivi.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci fondatori, quelli onorari e i Soci ordinari che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.

Art.13 - Tutti i Soci, fondatori, onorari e ordinari sono tenuti:

- al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno;
- ad osservare le delibere degli organi sociali;
- a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

I Soci ordinari sono tenuti anche al versamento della quota associativa annua. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti di un qualunque socio, mediante (a seconda) il richiamo scritto, la sospensione temporanea , il deferimento al Collegio dei Probiviri o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o di altri Regolamenti dell'Associazione, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee dell'Associazione;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, negligenza o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art.15 - Contro ogni provvedimento di sospensione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide, in via definitiva, la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art.16 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art.17 - Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.18 - Il rendiconto dovrà essere composto di un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione, con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, formativo, informativo, pubblicitario e per nuovi impianti o attrezzature.

L'Assemblea dei soci

Art.19 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci fondatori, onorari e ordinari, questi ultimi se, alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, siano in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

Art.20 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.21. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.21 - Per deliberare su modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art.36.

Art.22 - L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. L'Assemblea nomina gli scrutatori e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art.23 - L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.12:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività e il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Proviviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi,

- votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art.24 - L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.25 - Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto il relativo verbale, da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art.26 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di tre membri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Art.27 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.28 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente – ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 36 c.2 del Codice Civile.
- il Vicepresidente – coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario – cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art.29 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Circoli o Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art.30 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art.31 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Collegio dei Probiviri o Garanti

Art.32 - Il Collegio dei probiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art.14. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Collegio dei Sindaci revisori

Art.33 - Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art.34 - I Sindaci revisori e i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.35 - Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro.

Scioglimento dell'Associazione

Art.36 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione dev'essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

Art.37 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.